



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5893 del 2014, proposto da:

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, rappresentato e difeso dagli avv. Ilario Ottobriano, Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, Via Crescenzo, 63; Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Umbria, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia Romagna, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Lazio, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sardegna, Federazione Regionale

degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Trentino Alto Adige, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e della Valle D'Aosta, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Campobasso, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi, legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. Sabrina Morelli, Ilario Ottobriano, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, Via Crescenzo, 63;

*contro*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Cristina Gerardis, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del 22/1/2014 avente ad oggetto l'adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 150/12, recante "attuazione della direttiva 2009/128/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", con istanza incidentale di costituzionalità del D.Lgs n. 150/2012 per contrasto con gli artt. 3, 9, 32, 33, c. 5<sup>^</sup> e 117, c. 1<sup>^</sup> Cost.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che le dedotte censure non appaiono, *prima facie*, assistite da indici di prossima fondatezza, in quanto:

- la previsione di corsi di aggiornamento a livello regionale con conseguente rilascio del certificato finale da parte delle Regioni non appare in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni, né con il dettato dell'art. 33 della Costituzione, trattandosi di attività di formazione regolamentata (e non di abilitazioni in senso stretto), cui consegue il rilascio di un certificato peraltro a soggetti già qualificati dal superamento di un esame di Stato (diplomati o laureati in discipline agrarie e forestali);

- la previsione di corsi di formazione per soggetti già abilitati sul piano nazionale neppure appare in contrasto, in ragione delle finalità che si prefigge la fonte comunitaria e la normativa interna di recepimento, con i principi costituzionali e comunitari in materia di prevenzione sui rischi per la salute;

Ritneuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelare mentre la complessità e novità della questione esaminata in sede cautelare costituisce giusta causa per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)